



**M. CAPORALE E ALTRI, *Le forme del falso*, Bologna, Bologna University Press, 2022, pp. 121 \***

**I**l volume trae origine dal seminario, realizzato con il contributo dell'Istituto di Studi Avanzati dell'Università di Bologna, che nel 2020 ha scelto "il falso" come tema di studio e di approfondimento.

Nella convinzione che ad oggi la categoria del falso possa essere colta solo se declinata in ambiti disciplinari diversi, caratteristica immediata del testo è la sua spiccata interdisciplinarietà. Accanto ai contributi forniti in chiave giuridica troviamo infatti l'analisi di economisti, filosofi, storici dell'arte e paleografi archivisti, insieme impegnati a comprendere quali siano le ragioni della forte capacità costruttiva e manipolatoria del falso. È un interrogativo che appare oggi particolarmente urgente alla luce della crescente diffusione di nuove tecnologie nell'informazione e nella comunicazione, tali da rendere sempre più sfumati i confini tra ciò che è "vero" e ciò che è "falso", spostando l'attenzione su ciò che invece *appare* "vero" e su ciò che *appare* "falso". Così come sottolineato dagli Autori, infatti, il criterio di verità oggi sembra andare in crisi in tutti i settori della vita quotidiana, rimanendo appannaggio della sola sfera emotiva. È quella condizione che è stata definita dagli studiosi con la celebre espressione di "post-verità", ovvero sia quel regime di verità in cui a dominare sono solo i criteri emozionali e le opinioni personali.

Aprè la prima parte del volume, dedicata ai «Significati e forme del falso», il capitolo scritto dal Prof. Pasquale Orsini, paleografo archivista, intitolato «*Falsitates et fraudes omnes evitare*. Il ruolo dell'archivio nella produzione del falso storico». Prendendo spunto dalla Costituzione di Sisto V del 1588 per l'istituzione di archivi pubblici notarili all'interno della quale possiamo trovare proprio quella raccomandazione a «evitare ogni falsità e frode», l'autore evidenzia come la necessità di custodire correttamente i documenti in archivio e proteggerli da eventuali falsificazioni al fine di garantirne la loro trasmissione autentica sia sempre stata presente nella storia dell'uomo. Il tema del falso è quindi indagato da un punto di vista archivistico in relazione, in particolare, agli archivi analogici, al fine di comprendere quali siano i meccanismi di produzione, prevenzione e rilevamento delle pratiche documentarie.

L'analisi del falso nelle discipline umanistiche viene proseguita all'interno del secondo capitolo, curato dal Prof. Massimo Ferretti, storico dell'arte, dal titolo «Specificità e oscillazioni della nozione di falso artistico (un promemoria)».

Secondo l'Autore, all'interno del campo artistico «la nozione di falso va sfumata, quantomeno diacronicamente» (cit. p. 28): il falso artistico emerge infatti in alcuni particolari cicli storici, attraverso la falsificazione non di qualsiasi tipo di oggetto ma di «quanto interessava in quel

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

particolare presente» (cit. p. 30). A Roma si falsificava rispetto alla Grecia e in età moderna rispetto all'Antichità. Agli occhi dello storico dell'arte «la più forte ragione di interesse per la produzione falsaria sta nel fatto che i suoi svolgimenti nel tempo rivelano le diverse forme di ricezione della tradizione artistica» (cit. p. 36). In altre parole, è significativo il momento in cui l'opera è accolta dal pubblico con un nome diverso da quello di chi l'ha effettivamente realizzata, dimostrando in questo modo gli aspetti equivoci di quella tradizione. E così, passata quella particolare contingenza storica, quello che era considerato un "Botticelli" un tempo, difficilmente verrà scambiato per un originale in un momento successivo, confermando il motto di spirito di Max Friedlander, "il falso va servito quand'è caldo".

Successivamente, il tema del falso inizia ad essere affrontato con taglio giuridico all'interno del terzo capitolo, curato dal Prof. Antonino Ali, che decide di concentrarsi su «Le interferenze esterne sui processi elettorali interni degli Stati, la disinformazione e il principio di non intervento».

Il falso nelle relazioni internazionali emerge in relazione a diversi profili. È rilevante innanzitutto la diffusione di informazioni false, le cosiddette "fake news", sia nelle fasi precedenti ad un conflitto, al fine di influire sull'opinione pubblica nel supportare l'inizio della guerra, sia sui processi elettorali degli Stati democratici. È da quasi un decennio che gli studiosi hanno rilevato come la disinformazione, così come il finanziamento di partiti politici o organizzazioni elettorali da parte di Stati stranieri, possa essere una potente arma in grado di disturbare il funzionamento dei meccanismi elettorali. Fenomeno reso ancora più grave dalla diffusione dei social network a causa della enorme quantità di persone influenzabili attraverso strumenti relativamente economici.

Rispetto a tale quadro, l'autore si chiede come, ed in che termini, il diritto internazionale contrasta il fenomeno della disinformazione nei rapporti tra gli Stati. Il principio cardine in materia, considerato oggi parte del diritto internazionale consuetudinario, rimane quello di non-intervento negli affari interni di uno Stato. Più precisamente, affinché l'intervento costituisca violazione del diritto internazionale, è necessario che riguardi «materie nelle quali ciascuno Stato è autorizzato a decidere liberamente in virtù del principio di sovranità statale» (sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua c. Stati Uniti del 1986). Non ogni intervento può quindi considerarsi violativo del diritto internazionale, ma «solo quello che risulta coercitivo in quella sfera di libertà che ogni Stato possiede in ragione della propria sovranità» (cit. p. 43). È proprio il carattere "coercitivo" dell'interferenza che secondo alcuni Autori sembrerebbe mancare nel caso della diffusione di notizie false, potendo qualificarsi come una «semplice influenza o persuasione».

Quando allora l'attività di disinformazione può interferire sull'attività sovrana di uno Stato al punto da costituire un illecito internazionale?

Nella ricostruzione dell'Autore, probabilmente se tali operazioni sono strutturate in maniera massiccia «per dimensioni di scala ed effetti» possono integrare gli estremi dell'intervento coercitivo, con particolare riferimento anche alle caratteristiche del caso di specie. Ad esempio, infatti, un'attività volta a supportare un candidato specifico ha maggiore possibilità di essere considerata coercitiva rispetto ad una di carattere generale oppure una che fa leva sulle divisioni

etniche o religiose. Tuttavia, il contesto rimane nebuloso e, anche alla luce di una sempre maggiore urgenza nella gestione di tale fenomeno, diversi esperti di diritto internazionale si sono trovati a firmare la dichiarazione *The Oxford statement on international law protections against foreign electoral interference through digital means*, nella quale si afferma che «gli Stati hanno l'obbligo di astenersi dal condurre o facilitare operazioni informatiche che possano provocare conseguenze negative per i processi elettorali in altri Stati» e che in capo agli Stati sussiste un obbligo di «*due diligence* quando un'operazione cibernetica proviene dal suo territorio o da un'infrastruttura sotto la sua giurisdizione o controllo e che può avere conseguenze negative per i processi elettorali all'estero». Si tratta di un primo passo di un percorso complesso volta ad arginare «una minaccia sfuggente, ma non per questo meno pericolosa» (cit. p. 47)

L'approfondimento giuridico prosegue nel capitolo successivo, passando questa volta da una prospettiva internazionalista ad una di diritto amministrativo. All'interno del quarto capitolo, infatti, il Prof. Marco Bombardelli, si concentra su «il difficile bilanciamento tra semplificazione documentale e certezza: il “falso” nelle dichiarazioni sostitutive».

Il tema del falso giuridico nella dimensione documentale va inquadrato all'interno del più ampio scenario «della produzione e circolazione delle certezze pubbliche». Queste non ambiscono ad essere «verità assolute», ma vogliono sottrarre alla continua messa in dubbio determinate informazioni al fine di rendere sicuri i rapporti economico-sociali.

L'impostazione tradizionale demandava totalmente al potere pubblico questa aspirazione alla certezza dei dati giuridici. È in quest'ottica che si spiega la richiesta di forme solenni per la compilazione di determinati atti oppure l'esercizio autoritativo del potere pubblico di certazione. Già a fine anni Sessanta questo sistema inizia ad incrinarsi. Espressione di tale nuovo indirizzo si può trovare nella legge del 4 gennaio 1968, n. 15 che introduce il sistema di semplificazione della documentazione amministrativa basato sulle c.d. “autocertificazioni”. Si cominciò così a valorizzare anche l'esigenza di semplificazione dell'attività amministrativa insieme con la creazione di un rapporto di fiducia maggiormente paritario tra amministrazione e privati. Tuttavia, per essere effettivamente operativo, il sistema delle autocertificazioni ha dovuto attendere in particolare il DPR sulla documentazione amministrativa, il DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Ad oggi, dunque, al privato è permesso di svolgere un ruolo attivo nei procedimenti volti alla produzione e circolazione delle certezze giuridiche ed è previsto l'obbligo per la pubblica amministrazione di sollevare il privato dall'onere di fornire il documento, procedendo ad acquisirlo autonomamente presso gli altri uffici competenti.

Data l'importanza del ruolo affidato al privato, la legge ha previsto una serie di obblighi al fine di enfatizzare la serietà che deve sostenere la sottoscrizione di autocertificazioni: le dichiarazioni devono innanzitutto essere sottoscritte direttamente dall'interessato nel rispetto di determinate formalità in modo da rendere incontrovertibile la provenienza della dichiarazione; oggetto dell'autocertificazione può essere solo un fatto certo che rientra già nelle conoscenze della amministrazione (ad. es. un'informazione già presente nei registri dell'Anagrafe). Inoltre, la legge pone a carico del privato lo specifico obbligo di rendere le dichiarazioni con diligenza e veridicità, in virtù di un principio di autoresponsabilità che riesce a garantire in questo modo «l'equivalenza funzionale delle dichiarazioni sostitutive rispetto agli atti sostituiti» (cit. p. 54).

In un sistema di certezze pubbliche immaginato in questi termini, affidando cioè largo spazio alle autocertificazioni in un'ottica di semplificazione, la presenza di dichiarazioni sostitutive "false" può rappresentare un elemento di criticità.

In primis, è importante chiarire che le autocertificazioni sono "false" in senso tecnico perché costituiscono un falso in senso giuridico, sanzionabile dal codice penale. Certo è che poi la giurisprudenza della Cassazione ha distinto tra il falso che costituisce reato e quello che non arriva a integrarne gli estremi (il cd falso innocuo, il falso grossolano, il falso inutile). Se queste tipologie di falso non sono sanzionabili dal punto di vista penale, è vero che hanno comunque un impatto sul sistema delle certezze pubbliche.

Altro elemento di complessità è dato dall'effettivo termine di paragone rispetto al quale operare il controllo di veridicità: può accadere infatti che la dichiarazione corrisponda alla realtà effettuale ma non a quanto registrato sul pubblico registro (che può non essere stato aggiornato o soggetto ad errore).

Il problema principale, in ogni caso, si ha quando la dichiarazione non ha ad oggetto una circostanza inconfutabile ma una condizione derivante da valutazioni (come accade ad esempio nella "dichiarazione di idoneità tecnica" nell'ambito degli appalti). L'Autore si chiede infatti se in una tale situazione una prospettazione diversa rispetto a quella ritenuta corretta da parte di chi esegue il controllo possa considerarsi come una dichiarazione "falsa". È una questione tanto più urgente quanto autodichiarazioni di questo tipo sono sempre più richieste all'interno di procedimenti volti all'ampliamento della sfera giuridica della parte istante.

Il falso nelle dichiarazioni sostitutive porta con sé diverse conseguenze: innanzitutto incrina il rapporto di fiducia tra pubblica amministrazione e privati, incidendo sul sistema di certezze pubbliche. In secondo luogo, il falso «rende inattendibile lo strumento dell'autocertificazione, diminuendone l'efficacia come strumento di semplificazione amministrativa». Infine, il falso nella dichiarazione sostitutiva ha effetti sull'esito del procedimento e sulla stabilità degli effetti conseguiti. Come previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, infatti, «qualora dal controllo (di cui all'articolo 71) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». L'effetto di decadenza è quindi automatico, senza nessun margine di apprezzamento discrezionale da parte della pubblica amministrazione e dalla condizione soggettiva di buona o mala fede del dichiarante. Il falso nella dichiarazione in questo modo costituisce un «elemento di incertezza e di instabilità del sistema», tanto da giustificare un intervento in autotutela anche oltre il limite temporale dei 18 mesi previsto per l'annullamento d'ufficio.

In conclusione, l'Autore suggerisce una più precisa delimitazione del contenuto possibile delle dichiarazioni sostitutive, riducendole ai soli casi in cui possa essere affermata con sicurezza la conoscibilità di un dato da parte del privato. Nei casi in cui, invece, la pubblica amministrazione si trova a dover acquisire dati di per sé opinabili, ricavabili solo a seguito di valutazioni tecniche e giuridiche spesso svolte da soggetti terzi, si dovrebbe ricorrere invece ad altri strumenti di semplificazione amministrativa.

La seconda parte del volume, intitolata «Il falso digitale: l'ecosistema informativo online e il suo inquinamento», prosegue l'analisi delle “forme del falso” alternando una prospettiva economicista ad una maggiormente istituzionale.

Nel primo capitolo, il Prof. Vincenzo Visco Comandini, approfondisce le cause e la matrice economica della diffusione di notizie false sul web, «enormemente cresciute da quando le piattaforme social sono divenute uno, se non il principale, mezzo di informazione degli utenti». L'Autore utilizza le categorie economiche dell'offerta e della domanda, considerando le *fake news* come un bene di mercato, in base al presupposto per cui «il (loro) processo produttivo si avvale degli stessi algoritmi sottostanti i servizi di ricerca e di condivisione sociale», che sono riusciti a trasformare velocemente internet in un «profittevole ed economicamente sostenibile modello di business» (cit. pag. 68).

Sono in particolare le caratteristiche psicologiche dei singoli consumatori, «sempre più diffidenti rispetto ai media tradizionali», che vengono sfruttate dagli algoritmi per proporre loro, così come accade per i servizi di marketing sui servizi di ricerca e sui *social media*, le *fake news* che possono risultare più credibili ai loro occhi. A tutti gli effetti il modello di business è lo stesso: gli algoritmi sono scritti in modo da selezionare il target perfetto per quella particolare notizia falsa, così come gli stessi algoritmi riescono a selezionare il target perfetto per uno specifico avviso pubblicitario, moltiplicandone in questo modo l'efficacia. L'Autore evidenzia come, in realtà, la «propaganda politica distorta è sempre esistita nella storia, ma l'efficienza della tecnologia di tali algoritmi ne ha cambiato scala, scopo e precisione» (cit. pag. 69). Le false informazioni, per essere efficaci, devono essere offerte in un «contesto di spettacolarità capace di renderle emozionali-divertenti o ansiogene a seconda della finalità», riuscendo così a diffondere «idee semplici ed intriganti che semplificano drasticamente la complessità del mondo reale» (cit. p. 77), sfruttando anche alcune distorsioni psicologiche degli utenti come il *bias* di conferma (meccanismo mentale per il quale siamo portati a prestare più attenzione alle informazioni che confermano le opinioni che abbiamo già maturato, ignorando quelle che le contraddicono).

È in particolare quest'ultimo meccanismo che rende le campagne di disinformazione ancora più efficaci: l'accentuata polarizzazione, esito della tendenza degli utenti ad interagire solo con coloro che condividono opinioni politiche e sociali, crea le cosiddette “*echo-chambers*”, all'interno delle quali i messaggi vengono scambiati «in modo ossessivo e reiterato, mentre è ignorato o negato a priori qualsiasi argomento o fatto di provenienza diversa» (cit. p. 69).

Questo capitolo è particolarmente interessante perché mette a fuoco con precisione i meccanismi di produzione e di consumo delle *fake news*, apparentemente conosciuti ma dai quali siamo sempre più tutti coinvolti.

Il tema della digitalizzazione è centrale anche nel successivo capitolo, curato dai professori Silvia Crafa, Cosimo Laneve e Giovanni Sartor, dedicato a «Le forme del falso negli *smart contracts*». Per utilizzare la definizione degli autori, gli *smart contract* sono «accordi suscettibili di attuazione automatica che non richiedono l'intervento di intermediari». In altre parole, essi sono protocolli di transazione computerizzati che eseguono i termini di un contratto automaticamente. È proprio nella caratteristica dell'automaticità che si trova la ragione del successo degli *smart contract*: i contraenti infatti godono della certezza dell'adempimento del contratto, a prescindere da ulteriori

garanzie sia oggettive sia soggettive. Sono strumenti che trovano, anche per tale motivo, campo d'applicazione d'elezione nelle transazioni finanziarie tra contraenti che non si conoscono o che non nutrono una reciproca fiducia.

Tornando al tema del volume, gli Autori si chiedono come possa rilevare il falso in un contesto fondato sull'automazione come quello degli *smart contract*, concepito proprio per fornire certezza al contraente. È innanzitutto possibile che «i meccanismi computazionali degli *smart contract* non garantiscano sempre l'esatta corrispondenza tra l'intenzione delle parti e il risultato prodotto» a causa di un'errata traduzione in codice da parte del programma *software* (ad esempio a causa di un errore di programmazione), che indicherà quindi in modo errato i calcoli che deve effettuare la macchina. In questi casi si tende a far prevalere il codice del “contratto intelligente”, in modo che anche «problemi nella programmazione costituirebbero non errori ma “caratteristiche” dello *smart contract*» (cit. p. 93). Tale soluzione viene giudicata ampiamente insoddisfacente dagli Autori, che auspicano un intervento maggiormente incisivo, se non nella correzione degli algoritmi alla base degli *smart contract*, perlomeno con un rafforzamento degli obblighi di chiarezza e “comprensibilità” dei codici nella fase delle trattative.

Il secondo, e forse più importante, profilo riguardo la falsità negli *smart contract* si coglie analizzando il legame tra “elementi *off-chain*” ed “elementi *on-chain*”. Alcuni *smart contract*, infatti, prevedono parte dell'esecuzione sulla catena *block-chain*, digitalizzata, e parte al di fuori di essa. Possiamo fare l'esempio di una vendita di un bene mobile comprendente l'obbligo del trasferimento del bene fisico (*off-chain*) in cambio della promessa del trasferimento di denaro in criptovaluta (*on-chain*). Le clausole contrattuali che sono direttamente attuabili *on-chain* sono garantite nella loro esecuzione (proprio perché il meccanismo è automatizzato), mentre quelle che riguardano oggetti materiali non lo sono, potendo solamente appoggiarsi a servizi web (cosiddetti “oracoli”) per recuperare informazioni sul mondo fisico. In questo caso allora la veridicità di uno *smart contract* è strettamente legata alla correttezza dell'informazione fornita dall'oracolo, tanto che «il fatto che la verità di un contratto automatico dipenda dalla verità di un servizio software esterno è particolarmente critico per una tecnologia che mira a rimuovere gli intermediari di fiducia» (cit. p. 97). In definitiva, è interessante come, secondo la ricostruzione degli Autori, «gli *smart contract* non eliminano il problema della falsità ma piuttosto ne ridefiniscono le forme».

Muovendo ora da una prospettiva maggiormente istituzionale, all'interno del terzo capitolo, il Direttore per le politiche dei media e diritto d'autore alla Commissione Europea Giuseppe Abbamonte tratta il tema de «La strategia europea contro la disinformazione. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali».

Il principale risultato raggiunto dall'Unione Europea, al fine di contrastare la disinformazione è stata la firma da parte delle principali piattaforme e associazioni pubblicitarie di un Codice di Autoregolamentazione, insieme con l'istituzione dell'Osservatorio Europeo dei Media Digitali (EDMO), una piattaforma che riunisce soggetti “*fact checkers*” e Università nell'analisi di campagne di disinformazione. È importante notare, come giustamente fa l'Autore, che questa prima iniziativa di autoregolamentazione contro la disinformazione in grado di unire le principali piattaforme online e le associazioni di categoria del settore pubblicitario europeo, nonostante gli

importanti risultati raggiunti («sono stati in parte ridotti gli incentivi alla monetizzazione per gli attori che diffondono disinformazione online a scopo di lucro»), gli annunci pubblicitari politici sono stati etichettati chiaramente come contenuti sponsorizzati, attraverso sistemi di intelligenza artificiale sono stati rimossi account falsi e bot dannosi), permangono diverse carenze. Secondo la Commissione, infatti, mancano «indicatori di prestazione rilevanti» per misurare l'efficacia del Codice (ad esempio quanti account falsi sono presenti su una piattaforma per valutare se il numero di account bloccati sia alto o basso); sono assenti garanzie idonee ad assicurare la «tutela della libertà di espressione ed evitare rischi di censura privata» (cit. p.105); manca la previsione di un sistema sanzionatorio, che rischia di rendere la violazione degli impegni completamente anodina; infine, data la natura di autoregolamentazione del Codice e l'applicabilità quindi solo ai suoi firmatari, è necessario coinvolgere altre parti interessate come i servizi di messaggistica.

In aggiunta al tentativo di regolamentare attraverso Codici di condotta, la Commissione ha adottato a fine 2020 due documenti strategici: la proposta di regolamento sui servizi digitali (il *Digital Services Act* - DSA) e il Piano d'Azione Europeo per la Democrazia (EDAP). Quest'ultimo, in particolare, getta le basi per una normativa volta all'ottenimento di una «maggiore trasparenza della pubblicità politica nell'ambiente online» (cit. p. 108).

In definitiva, quindi, l'Autore riesce ad evidenziare la chiave di lettura dell'insieme delle iniziative messe in campo dall'Unione Europea contro le *fake news*, ovverossia la tendenza a non intervenire con misure normative ma «con strumenti di co-regolazione adottati in accordo con alcuni dei principali fornitori di internet europei», aprendosi eventualmente all'opportunità di una co-regolazione.

Da ultimo, il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna, riflette sul tema «Giornalismo ed etica della professione di fronte alle fake news», riconoscendo che oggi i giornalisti professionisti non hanno più il monopolio della circolazione delle informazioni, dovendosi quindi coinvolgere diversi e molti più soggetti rispetto al passato per garantire il diritto ad essere correttamente informati. Il giornalista professionista, infatti, è iscritto all'Albo e, di conseguenza, è soggetto al Codice deontologico dei Giornalisti e alle decisioni dell'Ordine nazionale, che riconoscono la necessità non farsi condizionare da pregiudizi e ideologie, «affermando verità e non punti di vista» (cit. p. 117). La questione rimane in sospeso invece per tutti coloro che costituiscono l'altra parte dell'«ecosistema dell'informazione» (cit. p. 121), per i quali l'Autore riterrebbe necessario una regolamentazione.

Concludendo, il volume è in grado di toccare, attraverso un “quadro quasi corale”, aspetti diversificati del tema del falso, riuscendo ad offrire contributi non giuridici comprensibili anche ai non “addetti ai lavori”. L'impressione finale è quella di aver sfiorato le questioni di più stringente attualità che continueranno ad avere un peso nell'immediato futuro e il desiderio è quello di accogliere l'invito ad approfondire la «forte capacità costruttiva e manipolatoria, polarizzante e sempre in qualche modo familiare» del falso.

Chiara Colognese